

A G E N Z I A D E L D E M A N I O Direzione Regionale Emilia Romagna

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO. LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5.

FAQ - Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 18/01/2019)

Quesito 52)

Per il requisito di aver eseguito servizi di ingegneria e architettura, sia per quelli dell'elenco che per i servizi di punta, si intente servizi di qualsiasi tipo? i servizi relativi ai requisiti rapportati all'importo servizi per E20 possono essere relativi a progettazione architettonica, direzione lavori e sicurezza di opere architettoniche (o esclusivamente rilievo con restituzione BIM e Diagnosi energetica)?

Risposta 52)

In linea con quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 1, il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Conseguentemente si risponde positivamente al quesito in esame anche il relazione alla seconda parte dello stesso.

Si veda anche la riposta al quesito n. 2 delle Faq del 16 gennaio 1019.

Quesito 53)

Nel caso di partecipazione in RTP orizzontale, i servizi di punta possono essere posseduti integralmente solo dai soggetti mandanti?

Risposta 53)

Come previsto da disciplinare di gara a pag. 20, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio. Si risponde, consequentemente, in maniera positiva al quesito in esame.

Quesito 54)

E' consentito l'avvalimento per il requisito del possesso della certificazione EGE?

Risposta 54)

Vedi risposta al quesito 1.

Quesito 55)

In quale documento è possibile ritrovare qualche notizia sugli edifici oggetto dei servizi?

Si vedano i documenti denominati, "fascicolo del bene", allegati agli atti di gara.

Quesito 56)

In merito all'art. 3 del disciplinare di gara, che norma la possibilità per ciascun concorrente (chiamato "A") di "presentare offerta per uno o più lotti", ferma la condizione che al medesimo concorrente "A" possono essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 lotti, si sottopone il quesito che segue: se il concorrente "A" (concorrente singolo) partecipa a 2



lotti sul totale dei lotti (nell'ipotesi di gara con più di 3 lotti in su) e il medesimo concorrente "A" partecipa in RTI con il concorrente "B" (quindi A+B) ad altri 2 lotti della medesima procedura aperta, è ammessa l'aggiudicazione sia di 2 lotti al concorrente "A" e di 2 lotti al concorrente RTI "A+B"?

Risposta 56)

Fermo restando quanto previsto a pag. 8 del disciplinare secondo cui: "è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete)" un soggetto può partecipare a lotti diversi all'interno di RTP diversi. Ciò significa che il limite di assegnazione massima dei 2 lotti opera, come previsto dal disciplinare di gara a pag. 6, per il medesimo concorrente; intendendosi "per medesimo concorrente, ... lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità dei componenti".

Pertanto è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto a lotti diversi all'interno di RTP diversi con la possibilità che quest'ultimi (nel quale è presente il soggetto che con altri RTP sia gia assegnatario di 2 lotti) siano assegnatari di altri lotti.

Quesito 57)

In merito all'articolo 9 - Subappalto si chiede quanto segue: nel caso in cui il concorrente "A" decida di riunirsi con "B" (quest'ultimo con Laboratorio con autorizzazione ministeriale art. 59 DPR 380/01), nell'ipotesi che il/i lotto/i sono/siano di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, il relativo RTI tra (A+B) in cui è un laboratorio come già detto, PERMANE l'obbligo per detto RTI di indicare una TERNA di subappaltatori (in ipotesi di solo subappalto necessario per le prestazioni di spettanza dei laboratori art. 59 DPR 380/01) anche se il soggetto B mandante del RTI tra (A+B) dichiara di NON ricorrere al subappalto necessario anzidetto (avendo il Laboratorio in RTI)?

Risposta 57)

Nel caso rappresentato, in cui nel raggruppamento è già presente l'Operatore Economico, con laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 DPR 380/01, non ricorre la fattispecie del subappalto necessario. Permane, ad ogni modo, l'obbligo di indicazione della terna laddove il concorrente intenda comunque ricorrere, anche per altra prestazione subappaltabile, al subappalto atteso che l'obbligo di indicazione della terna discende dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. par. 9 del disciplinare).

Quesito 58)

In merito alla procedura in oggetto, con riferimento ai 5 lotti della regione Emilia, si chiede se per uno stesso soggetto sia possibile partecipare a lotti diversi all'interno di raggruppamenti diversi e, in virtù di tale assetto, nel caso in cui i vari RTP in cui è presente lo stesso soggetto siano primi in graduatoria, vedersi assegnati più dei 2 lotti previsti dal Disciplinare (punto 3).

Risposta 58)

Si veda la risposta al quesito n. 56.

Quesito 59)

In merito alla procedura in oggetto si chiede se un RTP che risulti primo in graduatoria per un lotto, possa essere NON ASSEGNATARIO di quel lotto se all'interno è presente un solo soggetto che, in forma singola o aggregata, sia già assegnatario di altri 2 lotti.

Risposta 59)

4

Si veda la risposta al quesito n. 56.

Quesito 60)

Con riferimento al "criterio A - Adeguatezza operatore economico" si chiede se è possibile inserire parti di testo negli elaborati in formato A3 che accompagnano le schede dei servizi

Risposta 60)

Il disciplinare di gara prescrive unicamente la produzione di elaborati ed altri elementi grafici e fotografici. Si legge testualmente: "Ogni scheda presentata, dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene e ove possibile. A completamento delle schede potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto".

"N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di

gara"

Inserire parti di testo negli elaborati A3 è consentito nella misura in cui non rappresenti un modo per estendere oltre modo i limiti fissati per le relazioni.

Quesito 61)

Samo a chiedere se il coordinatore scientifico, socio di capitali di una società di ingegneria che partecipa come mandante (ma non socio attivo in quanto lavora a tempo pieno in università), può partecipare alla gara in qualità solamente di socio di capitali. Risposta 61)

L'importante è che il concorrente rispetti il disciplinare il quale prevede nel gruppo di lavoro una struttura minima operativa che <u>annovera espressamente n. 1 professionista coordinatore scientifico</u>. Peraltro il disciplinare precisa che: "E' possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa

prestazione più di un soggetto".

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione il trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura (medesimo lotto nel caso di specie), in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualche relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Resta fermo che l'attuale quadro normativo consente di procedere all'esclusione di concorrenti in situazione di controllo o collegamento sostanziale soltanto in esito alla verifica da parte della SA della sussistenza di elementi di comunanza e della incidenza degli stessi sul comportamento di gara, non valutabili ex ante, in assenza peraltro di indicazioni circa la compagine sociale della società di ingegneria.

Con riferimento alla fattispecie prospettata potrebbe risultare utile il riferimento alla Delibera Anac n. 1049 del 14 novembre 2019 la quale prevede: "L'interpretazione che l'Autorità ha accolto, come riportata nell'Atto di indirizzo, consiste nel ritenere che per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera professione sia di svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano "esclusive". Resta al docente la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall'occasionalità, non abbiamo un carattere

organizzato e siano state autorizzate dall'Università di appartenenza".

Pertanto la partecipazione di un componente che lavora a tempo pieno all' Università dovrà essere giustificata da seocifica autorizzazione da parte dell'Università di appartenenza, così come affermato nella citata Delibera Anac, oltre a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute.

Arch, Silvago Arcamone

Quesito 62)

Si chiede conferma sulla validità dei seguenti riferimenti:

1)DM 143/2013

2)DM 17.06.2016

3)Linee guida ANAC n. 1

al fine di individuare le categorie per la valutazione dei requisiti?

Risposta 62)

Si confermano i riferimenti innanzi citati nel quesito.

4